

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Preside Prof. Luciano D'Amico nato Torricella Peligna (CH) il 03/01/1960 in virtù di delega conferita con D.R. 38 del 26/01/2010;

E

L'Azienda/Ente ..... con sede legale  
a ..... via ..... cap ..... codice  
fiscale/P.I. ...., recapito telefonico ....., e-mail  
....., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal  
....., Sig./Dott. .... nato a  
..... il .....

PREMESSO


- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Teramo.
2. L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto ospitante" il relativo progetto formativo.

ALLEGATO come parte integrante alla del  
barazione n. 73 del 4 FEB 2013  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Garlani)  
*[Signature]*





ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3


1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante, in base a quanto stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è "soggetto obbligato" alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell'attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.





ART. 5

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998 n. 363, il soggetto ospitante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il "soggetto promotore".

ART. 6

- 1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno.
- 2. La convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

ART. 7

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 8

Al termine dell'attività , il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Data ,

**FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA  
COMUNICAZIONE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TERAMO**

**IL PRESIDE  
Prof. Luciano D'Amico**

**AZIENDA/ENTE**  
Settore .....  
Dott/Sig.....  
Qualifica.....

Timbro e Firma .....

Timbro e Firma .....